



Ordine Consulenti del Lavoro
di Torino
Centro Studi - Tavolo Sport

CONSULENTI DEL LAVORO

CdL Vincenzo Dimatteo, CdL Andrea Ceccon

D.L. 12 Luglio 2018 n. 87
convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018 n.96

Abrogazione art. 1, comma 358 L. 205/2017

*«Le prestazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, individuate dal CONI ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, costituiscono oggetto di **contratti di collaborazione coordinata e continuativa.**»*

D.L. 12 Luglio 2018 n. 87
convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018 n.96

Abrogazione art. 1, comma 359 L. 205/2017


«I compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati da associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI costituiscono redditi diversi ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.»

D.L. 12 Luglio 2018 n. 87
convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018 n.96

Abrogazione art. 1, comma 360 L. 205/2017

«A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i collaboratori coordinati e continuativi che prestano la loro opera in favore delle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI sono iscritti, ai fini dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo istituito presso l'INPS. Per i primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la contribuzione al predetto fondo pensioni e' dovuta nei limiti del 50 per cento del compenso spettante al collaboratore. L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente. Nei confronti dei collaboratori di cui al presente comma non operano forme di assicurazione diverse da quella per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.»

Adeguamento previsioni L. 205/2017

- Obbligo di comunicazione preventiva ai Centri per L'impiego
 - Obbligo di registrazione Libro Unico Lavoro
 - Obbligo di emissione del prospetto paga
 - Obbligo adempimenti INAIL e salute e sicurezza lavoro
- 

Adeguamento previsioni L. 205/2017

Si è costituito *ipso iure* un rapporto giuridico di collaborazione coordinata e continuativa

D.Lgs. 81/2015

PERSONALITA'

CONTINUITA'

ETERO ORGANIZZAZIONE



REDDITI DIVERSI
Art. 67, lett.m T.U.I.R.



**REDDITI ASSIMILATI
AL LAVORO DIPENDENTE**
Art. 50 T.U.I.R.

Adeguamento previsioni L. 205/2017

Per cessare effetti contrattuali

- Prevedere possibilità di **recesso da parte del committente** con eventuale sottoscrizione un accordo individuale transattivo
- Prevedere possibilità di **risolvere consensualmente il rapporto giuridico** costituito con specifico riferimento alla «volontà delle parti....»